



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Molinuzzo 93 - 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. - Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE - LONDON

Circolare n° 3/2013

Prato, lì 25 Gennaio 2013

NOVITA' FISCALI 2013 – LEGGE DI STABILITA'

1) Deducibilità dall'IRPEF/IRES dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato - Istanza di rimborso per gli anni pregressi - Approvazione del modello - Modalità e termini di presentazione e criteri di attribuzione dei rimborsi

Con il provv. 17.12.2012 n. 140973, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (anni 2011 e precedenti, per i soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012) dall'art. 2 commi da 1 a 1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 27.12.2011 n. 214.

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, a un tempo:

- al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso;
- siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato.

Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo.

Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d'imposta 2007 (soggetti "solari"), anche se versati in data anteriore al 28.12.2007, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008).

In altri termini, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il 2007 (in relazione al quale l'imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2008).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In relazione ai termini di presentazione, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012), non hanno ancora presentato istanza di rimborso;
- i contribuenti che, alla data del 2.3.2012, hanno già presentato istanza di rimborso cartacea.

ISTANZA NON ANCORA PRESENTATA AL 2.3.2012

La trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, UNICO 2012), per la Toscana a partire dal 4 febbraio 2013 per le persone fisiche e dal 5 febbraio 2013 per tutti gli altri soggetti.

Il modello deve essere inviato entro:

- 60 giorni dalle suddette date, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

ISTANZA GIÀ PRESENTATA AL 2.3.2012

Al fine di rendere più spedite le procedure di gestione e consentirne l'esame in via prioritaria, le istanze cartacee già presentate al 2.3.2012 devono essere **ritrasmesse in via telematica** (utilizzando il modello in esame) entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (secondo il calendario riportato nella precedente tabella).

Lo Studio è a disposizione per:

- fornire ulteriori informazioni e un preventivo ad hoc;
- predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso.

2) Novità in materia di fatturazione

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura "inversione contabile".

OPERAZIONI EXTRA-UE

Per **tutte** le operazioni che si considerano effettuate **al di fuori della UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

VOLUME D'AFFARI

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi.

Tali operazioni, che non generano *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo *status* di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI

In fattura diventa obbligatorio indicare:

- il numero di **partita IVA del cliente nazionale** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
- il numero di **partita IVA** attribuito da un **altro Stato UE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE;
- il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Numero progressivo della fattura

Un'altra novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi **in modo univoco**.

Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva **per anno solare**. Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell'anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno.

ANNOTAZIONI

La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura **"inversione contabile"**;
- per le cessioni di **beni in transito** o **depositati** in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura **"operazione non soggetta"**;
- per le **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura **"operazione non imponibile"**;
- per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura **"operazione esente"**;
- per le operazioni soggette al **regime del margine** deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura **"regime del margine – beni usati"**, **"regime del margine – oggetti d'arte"**, **"regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione"**, **"regime del margine – agenzie di viaggio"**.

OPERAZIONI IN "REVERSE CHARGE"

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in **"reverse charge"** (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l'annotazione **"inversione contabile"**.

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di **"reverse charge"** devono recare la dicitura **"autofatturazione"**.

FATTURA "CUMULATIVA"

La possibilità di emettere un'**unica fattura** per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle **prestazioni di servizi**.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi "generiche"** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi **"generiche"** ricevute da un soggetto passivo stabilito **al di fuori della UE**.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

FATTURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. **"semplificata"** per **tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro** e per le **note di variazione** di cui all'art. 26 del DPR 633/72.

Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura “semplificata” vi sono:

- data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
 - **nel territorio nazionale**, è sufficiente il solo **codice fiscale** o il numero di **partita IVA**;
 - in un **altro Stato UE**, è sufficiente il solo **numero di partita IVA** attribuito da tale Stato.

Esclusioni

La fattura semplificata non può essere emessa:

- per le cessioni intracomunitarie;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.

FATTURA ELETTRONICA

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:

- la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’**accettazione da parte del destinatario**;
- la fattura elettronica si considera **emessa al momento della trasmissione** o della messa a disposizione del cessionario o committente;
- il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
- l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da **sistemi di controllo di gestione** in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile.

Conservazione delle fatture

Le **fatture elettroniche** devono essere conservate in modalità elettronica. Le **fatture cartacee** e le fatture **create in modo elettronico** possono essere conservate elettronicamente.

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L’obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE**.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell’inizio del trasporto** o della spedizione, l’operazione si considera effettuata alla **data della fattura**, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.

3) Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di imposte dirette

- DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI E DEI PROFESSIONISTI

La L. 228/2012 ha **ridotto al 20%** la percentuale di deducibilità dei:

- veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa;
- veicoli utilizzati dai professionisti.

Restano, invece, **invariate** le percentuali di deducibilità dei veicoli:

- esclusivamente strumentali all'attività d'impresa (**100%**);
- adibiti ad uso pubblico, quali i taxi (**100%**);
- utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (**80%**).

AUTO AZIENDALI

La legge di stabilità 2013 ha, quindi, **ulteriormente ridotto** la suddetta percentuale di deducibilità **al 20%**.

Nessuna modifica, invece, è stata apportata al tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture).

AUTO DEI PROFESSIONISTI

La riduzione della percentuale di deducibilità al **20%** si applica anche agli esercenti arti e professioni.

Resta fermo che, in tal caso, la deducibilità è consentita:

- limitatamente ad **un solo veicolo**;
- soltanto per un veicolo **per ciascun socio o associato**, nel caso in cui l'attività sia svolta da società semplici o da associazioni.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

La L. 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro) ha **ridotto dal 90% al 70%** la percentuale di deducibilità dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

DECORRENZA

Le nuove percentuali di deducibilità (20% o 70%) si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012** (data di entrata in vigore della suddetta L. 92/2012), quindi a decorrere dall'anno 2013 per i soggetti "solari".

- RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Vengono nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

SOGGETTI INTERESSATI

La disciplina in esame si applica:

- alle **persone fisiche**, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- alle **società semplici** e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- agli **enti non commerciali**, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- ai soggetti non residenti, per le operazioni non riferibili a stabili organizzazioni.

REQUISITO DEL POSSESSO

Per avvalersi della riapertura disposta dalla L. 228/2012, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'**1.1.2013** (prima 1.7.2011).

REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA

Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d'acquisto occorre, entro l'**1.7.2013** (in quanto il 30.6.2013 cade di domenica), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o ingegnere).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza dell'**1.7.2013**, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

- del **4%**, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
- ovvero del **2%**, per le partecipazioni "non qualificate".

Versamento rateale

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in **tre quote** costanti, con scadenza rispettivamente all'1.7.2013, al 30.6.2014 e al 30.6.2015.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del **3% annui**.

- RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO DEI TERRENI

Viene prevista un'ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni:

- in generale, **del 15%**;
- ovvero **del 5%**, in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

La suddetta rivalutazione si applica **dopo** avere rivalutato:

- il reddito dominicale, **dell'80%**;
- il reddito agrario, **del 70%**.

Pertanto, in generale:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 15%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 15%.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, invece:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 5%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 5%.

AMBITO APPLICATIVO DELLA RIVALUTAZIONE

Le rivalutazioni in esame si applicano:

- ai soli fini della determinazione delle **imposte sui redditi**;
- per i periodi d'imposta **2013, 2014 e 2015**.

- ABROGAZIONE DEI REGIMI DI TASSAZIONE FORFETTARIA DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

La L. 228/2012 prevede l'abrogazione dei regimi di **tassazione forfettaria** previsti a favore delle:

- snc, sas, srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29.3.2004 n. 99 (art. 1 co. 1093 della L. 296/2006); si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che contengono nella propria ragione o denominazione sociale l'indicazione di "società agricola";
- snc, sas e srl costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 co. 1094 della L. 296/2006).

Per le società agricole di cui al citato co. 1093 è previsto un regime opzionale in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all'art. 32 del TUIR generano reddito imponibile:

- non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio ("a costi e ricavi");
- bensì in base al **reddito agrario del fondo** (figurativo, determinato su base catastale).

Per società agricole di cui al citato co. 1094 è prevista invece l'opzione per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il **coefficiente di redditività del 25%**.

Le suddette opzioni sono:

- vincolanti per un triennio;
- valide fino a revoca.

Oltre all'abrogazione dei suddetti regimi opzionali, la L. 228/2012 ha previsto la perdita di efficacia delle relative opzioni esercitate.

DECORRENZA

Le opzioni esercitate perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2014 (ossia **dall'anno 2015**, per i soggetti "solari").

EFFETTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**anno 2015** per i soggetti "solari") dovranno essere calcolati in base alle nuove disposizioni (tassazione in base a bilancio).

- AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO

Le detrazioni IRPEF previste per ciascun figlio fiscalmente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, viene incrementata:

- da 800,00 a **950,00 euro**;
- se il figlio ha un'età inferiore a tre anni, da 900,00 a **1.220,00 euro**.

FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Per ogni figlio a carico portatore di *handicap*, spetta un'ulteriore detrazione di **400,00 euro** (prima 220,00 euro).

In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di:

- 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni;
- ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

CONTRIBUENTI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di **200,00 euro** per ciascun figlio.

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI

I suddetti importi delle detrazioni sono però "teorici", in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico.

DECORRENZA

Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere **dall'1.1.2013**, quindi:

- in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF);
- ovvero in sede di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita richiesta al sostituto d'imposta.

ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Resta confermata l'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale "*bonus*" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

- TASSAZIONE DELLE POLIZZE VITA AZIENDALI STIPULATE PRIMA DEL 1996

I redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati entro il 31.12.95 da soggetti esercenti attività commerciali:

- maturati **fino al 31.12.2012**, sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta, che viene trattenuta e versata dall'impresa di assicurazione;
- maturati **dall'anno 2013**, concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, senza applicazione, da parte dell'impresa di assicurazione, di ritenute o imposte sostitutive.

4) Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di IRAP

In ambito IRAP, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è intervenuta:

- incrementando l'importo di alcune deduzioni dalla base imponibile;
- definendo il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento, o meno, al tributo dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

- INCREMENTO DELLE DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

È stato aumentato l'importo:

- sia della deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

DEDUZIONE FORFETARIA PER L'IMPIEGO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nella determinazione del valore della produzione netta sono deducibili:

- l'ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la legge di stabilità 2013, è stato incrementato l'ammontare della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a:

- 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

DEDUZIONE FORFETARIA PER I SOGGETTI "MINORI"

I soggetti passivi IRAP (esclusi le Amministrazioni pubbliche, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale) possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile, a condizione che la base imponibile sia contenuta entro una determinata soglia.

In seguito alle novità della legge di stabilità 2013, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- 8.000,00 (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000,00 (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000,00 (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000,00 (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Società di persone, imprenditori individuali e professionisti

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e le associazioni professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- 10.500,00 (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875,00 (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250,00 (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625,00 (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

DECORRENZA

I suddetti incrementi si applicheranno dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013** (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Pertanto, fino al modello IRAP 2014 (relativo al 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei "vecchi" importi.

- ESCLUSIONE DA IRAP DEI PROFESSIONISTI E DEI "PICCOLI" IMPRENDITORI

La legge di stabilità 2013 definisce il concetto di autonoma organizzazione, stabilendo che saranno esclusi dal tributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che:

- non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e
- impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia.

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo per garantire la suddetta esclusione.

Definizione della soglia di impiego di beni strumentali

Il suddetto limite di impiego di beni strumentali sarà definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

5) Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di imposte patrimoniali

La L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha modificato l'art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, in relazione alla disciplina:

- dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, c.d. "IVIE";
- dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, c.d. "IVAFE".

Le disposizioni relative all'IVIE e all'IVAFE sono state adeguate in modo da evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all'IMU e all'imposta di bollo ordinaria.

Di conseguenza, viene stabilito che:

- sia l'IVIE che l'IVAFE si applicano a partire **dal 2012** e non più dal 2011;
- il loro versamento deve avvenire sia in **acconto** che a **saldo**, con le stesse modalità e termini previsti per l'IRPEF;
- i versamenti effettuati nel 2012 per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

Restano sostanzialmente immutate le altre disposizioni del citato art. 19 del DL 201/2011.

MODIFICHE ALL'IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

Con il DL 201/2011 è stata istituita l'imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. "IVIE"), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia.

La legge di stabilità 2013 ha modificato la disciplina di tale imposta patrimoniale prevedendo:

- una nuova **decorrenza**, che passa dal 2011 al 2012;
- l'introduzione degli **acconti**, equiparando la liquidazione del tributo a quella relativa all'IRPEF;
- la soppressione del regime agevolato per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato o enti ad esso equiparati e introducendo l'**aliquota ridotta** dello **0,4%** per tutti i fabbricati esteri che costituiscono abitazione principale.

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

È confermato che sono soggetti passivi dell'IVIE le **persone fisiche residenti** in Italia proprietarie di immobili esteri o che possiedono un diritto reale sui medesimi.

Pertanto, sono soggetti passivi dell'IVIE:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in *leasing*.

Sono **esclusi**, invece, dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili situati all'estero posseduti da:

- società commerciali (snc, sas, srl, spa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- *trust*;
- enti non commerciali.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28, tuttavia, se il fabbricato o il terreno estero è intestato ad una società fiduciaria residente, il tributo è comunque dovuto dal fiduciante, ma il versamento dovrà essere eseguito dalla società fiduciaria.

NUOVA DECORRENZA DELL'IMPOSTA E VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Con la L. 228/2012 è stato previsto che:

- l'imposta si applica a partire dal **2012**, anziché dal 2011 come precedentemente stabilito;
- il versamento deve avvenire sia in **acconto** che a **saldo**, con le stesse modalità e termini stabiliti per l'IRPEF.

Con la modifica della decorrenza dell'imposta dal 2011 al 2012, la legge di stabilità 2013 ha inoltre previsto che i versamenti relativi all'IVIE effettuati nel 2012 per l'anno 2011 si considerano eseguiti in **acconto** per l'anno **2012**.

AUMENTO DELL'ALIQUTA ORDINARIA AL 22%

Con la legge di stabilità 2013 sono state rideterminate le aliquote IVA applicabili **dall'1.7.2013**. In particolare, è stato previsto che:

- l'**aliquota ordinaria**, attualmente pari al 21%, passerà al **22%**;
- l'**aliquota ridotta** del **10%** rimarrà immutata.

6) Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di riscossione

Le novità in materia di **riscossione** previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) riguardano, in particolare:

- il c.d. "annullamento automatico" delle cartelle interessate da pagamenti, sgravi o altre cause di non esigibilità, che avviene a seguito di un'autodichiarazione del contribuente;
- la "rottamazione" dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro;
- i solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro.

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

È stata introdotta una speciale procedura che consente al contribuente di ottenere l'**annullamento automatico** delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento notificati per imposte sui redditi, IRAP e IVA, in presenza di determinati requisiti.

Detto effetto si ottiene presentando all'Agente della riscossione un'apposita autodichiarazione, la quale non prevede particolari modalità.

La procedura introdotta dalla L. 228/2012 attiene a ogni tipo di entrata, quindi, in assenza di disposizioni contrarie, può trovare applicazione anche per le cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

L'aspetto interessante della nuova procedura consiste nel fatto che, a seguito dell'autodichiarazione del contribuente, ogni atto di riscossione o cautelare deve immediatamente bloccarsi, potendo riprendere solo nel momento in cui l'ente creditore comunica l'infondatezza di quanto sostenuto dal contribuente.

PROCEDURA

Il contribuente, entro **90 giorni** dalla notifica del primo atto di riscossione (es. il pignoramento) o cautelare (es. il fermo di beni mobili registrati) può presentare un'autodichiarazione all'Agente della riscossione ove si documenta che sono intervenuti pagamenti, annullamenti ad opera dell'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate o INPS), sospensioni giudiziali o altre cause di non esigibilità del credito.

A questo punto, l'Agente della riscossione ne dà notizia all'ente creditore e il debito è annullato in automatico se questi, entro **220 giorni** dalla data di invio dell'autodichiarazione del contribuente, non fornisce una risposta.

Ferma restando la responsabilità penale contemplata dalla legislazione vigente in caso di falsità di documenti, il contribuente può essere punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258,00 euro, se la documentazione prodotta è falsa.

DECORRENZA

La procedura descritta opera anche per le dichiarazioni presentate prima dell'1.1.2013 (data di entrata in vigore della L. 228/2012).

In tal caso:

- entro il 29.3.2013, l'ente creditore deve inviare la comunicazione al debitore e all'Agente della riscossione;
- in mancanza, trascorso inutilmente il termine del **6.8.2013**, i debiti sono annullati di diritto.

"ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI RESI ESECUTIVI SINO AL 31.12.99

La legge di stabilità 2013 ha previsto che tutti i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo **non superiore a 2.000,00 euro**, sono annullati automaticamente se non risultano pagati entro l'1.7.2013.

Per appurare se il ruolo è stato reso esecutivo entro il 31.12.99, occorre verificare la data in cui esso è stato sottoscritto, informazione che, di norma, si evince dalla cartella di pagamento.

Il limite di 2.000,00 euro deve essere quantificato tenendo conto delle somme richieste a titolo di imposta, delle sanzioni e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Detto annullamento si verifica, in presenza dei suddetti requisiti, senza la necessità che il debitore invii alcuna comunicazione.

SOLLECITI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DI DEBITI SINO A 1.000,00 EURO

Prima delle innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2013, per poter riscuotere debiti di entità sino a 2.000,00 euro, l'Agente della riscossione avrebbe dovuto inviare al contribuente due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.

Ora, detta prescrizione è stata soppressa, ma, nel contempo, è stato istituito l'obbligo, per le riscossioni di debiti **sino a 1.000,00 euro**, di inviare un sollecito di pagamento. In tal caso, le azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) non possono iniziare se non dopo 120 giorni da tale invio.

La nuova disposizione si applica in tutte le ipotesi di riscossione coattiva intraprese dopo l'1.1.2013.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati